

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

54.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE NELLO BALESTRACCI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

| | |
|---|---------|
| MEMMI ed altri: Esposizione della bandiera nazionale sugli uffici pubblici (3341) | 3, 6 |
| PRETI LUIGI, <i>Presidente</i> | 3, 5, 6 |
| BALESTRACCI NELLO, <i>Presidente</i> | 5, 6, 7 |
| COLUCCI FRANCESCO | 5 |
| COSTA RAFFAELE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> | 6 |
| FRANCHI FRANCO | 5 |
| GUALANDI ENRICO | 4 |
| MEMMI LUIGI, <i>Relatore</i> | 3 |
| NICOLINI RENATO | 5 |
| SERVELLO FRANCESCO | 6 |
| ZOLLA MICHELE | 7 |

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,20.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge Memmi ed altri: Esposizione della bandiera nazionale sugli uffici pubblici (3341).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Memmi ed altri: « Esposizione della bandiera nazionale sugli uffici pubblici ».

Invito il relatore a riferire in merito ai colloqui avuti con il Governo.

LUIGI MEMMI, *Relatore*. A seguito di quanto deciso nella seduta precedente, ho preso contatto con il Governo e, rispettando lo spirito e la sostanza del testo originario della proposta di legge, ho provveduto ad una sua riscrittura inserendovi alcune norme del decreto del 3 giugno 1986 del Presidente del Consiglio concernenti la stessa materia e altre norme che meglio specificherò in seguito.

Il nuovo testo è del seguente tenore:

ART. 1.

La bandiera della Repubblica è esposta permanentemente come segno distintivo sugli edifici nei quali hanno sede uffici delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

ART. 2.

Le regioni e gli enti pubblici locali possono esporre in via permanente i rispettivi vessilli e gonfaloni tradizionali solo se accompagnati dalla bandiera della Repubblica ed in conformità alle disposizioni sull'uso di quest'ultima.

La bandiera deve comunque essere esposta:

a) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni;

b) all'esterno delle sedi dei consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi.

ART. 3.

L'esposizione della bandiera ha luogo, salvo quanto previsto al comma 2, lettera b), dell'articolo 2, dalle ore 8 al tramonto.

In casi e per luoghi particolari il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre o autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.

ART. 4.

La bandiera può essere esposta solo se in buono stato d'uso e se su di essa, o sul pennone che la reca, non sono applicate figure, scritte o lettere di alcun tipo.

ART. 5.

Sono fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari e della marina mercantile.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tale testo si differenzia da quello originario per diversi aspetti.

In primo luogo si sostituisce l'espressione « bandiera nazionale » con l'altra: « bandiera della Repubblica », formalmente e sostanzialmente più consona al dettato dell'articolo 12 della Costituzione.

Con la formulazione dell'articolo 1 si tende a chiarire la nozione di « edifici pubblici » sostituendo tale dizione con l'altra: « edifici nei quali hanno sede uffici delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ».

L'ambito di applicazione della nuova normativa viene così meglio definito, abbracciando tutte le amministrazioni centrali e periferiche, nonché tutti gli enti pubblici non territoriali.

La nuova dizione appare sufficientemente elastica e onnicomprensiva.

Si è poi provveduto ad una riformulazione tecnica del primo comma dell'articolo 2 e ad una integrazione con il secondo comma avente una funzione chiarificatrice nei confronti della casistica da ricomprendere per la prescrizione della esposizione della bandiera.

All'articolo 3 viene specificato il periodo di esposizione della bandiera. Si attribuisce inoltre un potere derogatorio al Presidente del Consiglio, nel senso di poter autorizzare o disporre per casi e luoghi particolari, in condizioni di adeguata illuminazione, l'esposizione della bandiera anche oltre l'orario stabilito.

La norma, di cui si riscontrano precedenti legislativi di applicazione in ordinamenti stranieri, consente di valorizzare adeguatamente luoghi e monumenti particolarmente significativi — penso, ad esempio, al Milite ignoto — l'attribuzione di un potere derogatorio al Presidente del Consiglio è in linea con la normativa vigente e consolida una prassi che ha fino ad oggi avuto una estesa applicazione.

La norma prevista all'articolo 4 tende a prevenire strumentalizzazioni dell'uso della bandiera della Repubblica sulla quale, o sul pennone su cui è issata, non possono essere applicate figure scritte o lettere di alcun tipo.

Rimane impregiudicata la norma penale repressiva del reato di vilipendio alla bandiera.

Con l'articolo 5 sono fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari e della marina mercantile, le quali, pertanto, restano al di fuori dell'ambito di applicazione della legge.

Concludendo, raccomando alla Commissione l'approvazione del nuovo testo da me proposto.

ENRICO GUALANDI. Ritengo che il testo predisposto dal relatore possa essere sostanzialmente accettato. Manifesto però alcune perplessità in merito al secondo comma dell'articolo 2, lettera b), che prevede che la bandiera debba essere esposta « all'esterno delle sedi dei consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi ».

Se — come ritengo — comuni, province e regioni sono enti pubblici, debbono rientrare nella casistica prevista nell'articolo 2.

Vi saranno altrimenti edifici pubblici in cui la bandiera è esposta permanentemente, ed altri edifici pubblici in cui è esposta solo in certe particolari circostanze.

Un'altra mia perplessità si riferisce alla previsione — di cui all'articolo 3 — della esposizione della bandiera solo dalle 8 al tramonto. Tale norma può configurarsi come una forma di lotta alla disoccupazione: ci dovrà essere l'alzabandiera al mattino e l'ammainabandiera alla sera.

Non comprendo, quindi, perché questa norma preveda l'esposizione della bandiera nelle sole ore diurne e non anche in quelle notturne, anche se a ciò sono previste deroghe da parte del Presidente del Consiglio.

Concludendo, ritengo che meglio sarebbe sopprimere questo primo comma dell'articolo 3.

FRANCO FRANCHI. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale avrebbe senz'altro preferito l'originario testo della proposta di legge Memmi ed altri, non solo perché sono tra i firmatari della medesima, ma soprattutto perché molto più semplice e tale, quindi, da poter essere approvato così com'era.

Mi riesce difficile comprendere, ad esempio, perché la bandiera nazionale sia diventata, nel nuovo testo proposto dal relatore, bandiera della Repubblica, quando parliamo di inno nazionale, di squadra di calcio nazionale, e così via. La bandiera appartiene alla nazione e il Capo dello Stato rappresenta non l'unità della Repubblica ma l'unità nazionale.

Sul nuovo articolo 1 non ho osservazioni particolari da svolgere, mentre per quanto riguarda l'articolo 2 non capisco perché si sia voluto prevedere la possibile esposizione dei vessilli e dei gonfaloni tradizionali da parte degli enti pubblici e delle regioni, quando sappiamo bene che queste ultime sono di recente costituzione e non vedo quindi quale simbolo della loro tradizione possano esporre.

Per quanto poi riguarda l'esposizione della bandiera dall'alba al tramonto, nulla da eccepire perché sappiamo bene che la cerimonia dell'alzabandiera e dell'ammainabandiera ha una sua antica tradizione, tant'è che di notte, anche sulle navi, le bandiere non si espongono.

Né condivido il contenuto dell'articolo 4, per il quale la bandiera può essere esposta solo se in buono stato. Non vale forse il detto « Bandiera vecchia onor di capitano » ?

Concludendo, pur nell'ambito di un giudizio complessivamente positivo, esprimo forti perplessità sul nuovo testo proposto dal relatore.

FRANCESCO COLUCCI. Alla luce delle considerazioni e delle puntualizzazioni svolte dal relatore, mi dichiaro d'accor-

do con le innovazioni da questi apportate al testo dell'originaria proposta di legge. L'unica eccezione che desidero muovere è all'articolo 4 il cui contenuto considero superfluo perché è ovvio che la bandiera non può recare figure, scritte o lettere che nulla hanno a che fare con il nostro simbolo nazionale.

Concludendo, auspico che il provvedimento sia approvato al più presto, anche in considerazione del fatto che da tanto tempo ne trasciniamo l'iter.

PRESIDENTE. Desidero brevemente replicare all'onorevole Franchi il quale ha giustamente sottolineato, a suo giudizio, che il riferimento dovrebbe essere alla bandiera nazionale e non alla bandiera della Repubblica. Devo però ricordargli che quest'ultima dizione è suffragata da un apposito articolo della nostra Costituzione il quale, appunto, fa riferimento alla bandiera della Repubblica, quasi a voler sottolineare, forse, il nuovo sistema istituzionale.

NELLO BALESTRACCI. A questo punto della discussione andrebbe forse chiarito il concetto di nazione. È vero però che nella Costituzione si parla di bandiera della Repubblica ed è più giusta, quindi, la dizione proposta dal relatore.

RENATO NICOLINI. Torno ad insistere sulla necessità di modificare l'articolo 1, così come proposto dal relatore. Dire infatti che la bandiera della Repubblica è esposta permanentemente sugli edifici nei quali hanno sede uffici delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici significa, in definitiva, considerare gli enti locali come un qualcosa che non fa parte dello Stato, un qualcosa di secondo livello. Prevedere al successivo articolo 2 che le regioni e gli enti pubblici locali possono esporre la bandiera della Repubblica accanto ai rispettivi vessilli e gonfaloni tradizionali sembra, a mio parere, volerli considerare in maniera diversa, ovvero sia con un orientamento complessivo che considero inaccettabile.

Se passa una classificazione del genere a proposito della bandiera, cos'altro potrà passare? Non possiamo accettare questo tipo di argomentazione.

NELLO BALESTRACCI. Ho capito il senso delle osservazioni fatte dai colleghi Gualandi e Nicolini. Comunque è ovvio che l'articolo 1 del testo al nostro esame si riferisce a tutti gli edifici pubblici. Su questo non vi è dubbio. Vi è però un problema particolare: lo Stato si dà una regolamentazione univoca per tutto il territorio e credo che solo per una questione di rispetto nei confronti dell'autonomia degli enti locali non si prevedono disposizioni tassative per essi. Prescrivere dal « centro » il comportamento degli enti locali costituirebbe un'invasione, anche se piccola, della loro autonomia. Vi è però una regola alla quale gli enti locali devono sottostare: l'articolo 2 prevede l'obbligo di esposizione della bandiera in determinati casi.

Circa l'esposizione permanente dei vessilli e gonfaloncini « tradizionali » ritengo che sia possibile togliere quest'ultima espressione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal relatore, il Governo è consenziente; per quanto riguarda, invece, le modifiche agli emendamenti del relatore, il Governo esprimerà il suo parere dopo la loro presentazione formale.

LUIGI MEMMI, *Relatore*. Sono favorevole alla proposta di sopprimere la parola « tradizionali » all'articolo 2.

Per quanto riguarda l'articolo 4, riferito allo stato d'uso della bandiera, io ritengo che debba essere mantenuto. Una vecchia bandiera può essere sventolata in altre manifestazioni, ma per una esposizione al pubblico, questa deve essere in buono stato d'uso.

Ribadisco, poi, la necessità che l'esposizione della bandiera avvenga dalle ore 8 al tramonto, come previsto dall'articolo 3.

Il secondo comma dell'articolo 3 si riferisce alla possibilità che si svolgano manifestazioni dopo le ore 8; in questi casi il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre o autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
NELLO BALESTRACCI

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

La bandiera nazionale è esposta permanentemente come segno distintivo sui pubblici edifici dello Stato.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

La bandiera della Repubblica è esposta permanentemente come segno distintivo sugli edifici nei quali hanno sede uffici delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

FRANCESCO SERVELLO. Desidero solo confermare quanto già sottolineato dal collega Franchi in ordine alla definizione della bandiera. Ritengo che sia preferibile la dizione « bandiera nazionale » contenuta nel testo originario presentato da quasi tutti i gruppi rappresentati in questa Camera. Questo termine è ormai nell'accezione comune, universale e non soltanto italiana. Si è voluto fare ricorso alla definizione contenuta nella Costituzione all'articolo 12: « La bandiera della Repubblica

è il tricolore italiano », ma io, francamente, ritengo che questa sia una sottolineatura non molto coerente con il concetto che si ha della bandiera, che rappresenta più che altro un simbolo.

A questo punto dovrei presentare un emendamento o quantomeno mirare al mantenimento del testo originario.

Ricordo che l'articolo 9 della Costituzione parla di « patrimonio storico e artistico della nazione ». Se vi è un simbolo che rappresenta tale patrimonio, questa è la bandiera. La dizione « bandiera nazionale » mi sembrerebbe pertanto la più pertinente.

Voler conferire alla bandiera un carattere repubblicano ritengo sia riduttivo e limitativo di una tradizione che è non solo repubblicana, ma di altro tipo. La bandiera è la rappresentanza classica di una continuità della storia nelle sue varie vicende e fasi. Per questo ritengo sia un errore la definizione proposta. Tuttavia, non insisto, in quanto non voglio apparire un monarchico, perché non lo sono. Dichiaro, pertanto, l'astensione del mio gruppo sull'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

MICHELE ZOLLA. L'articolo 12 della Costituzione parla di « bandiera della Repubblica »; non a caso il legislatore costituente ha voluto questa dizione. Eravamo, infatti, all'indomani di una grossa svolta nella storia del nostro Paese che aveva mutato l'ordinamento dello Stato. Era appena nata la Repubblica e si parlava quindi di « bandiera della Repubblica ».

Non si tratta di ripudiare la storia della nazione italiana, se questo concetto ha valenza, ma di sottolineare il nuovo ordinamento. E, se non ricordo male, si parlò anche di bandiera della Repubblica perché, pur non mutando i colori, scompariva il fregio che era al centro del colore bianco. Poiché tale mutamento comportava confusione con la bandiera messicana, con decreto luogotenenziale si prevede il fregio centrale per la marina militare e le imbarcazioni civili, rappresentante gli stemmi delle quattro repubbliche marine. Ecco perché non credo che vi sia ragione di contendere.

Con la dizione proposta siamo più aderenti alla Costituzione la quale, pur parlando di Repubblica, non ripudia il concetto di nazione, anche se questo è stato spesso oggetto di discussioni di carattere politico, storico e sociale nel nostro paese.

PRESIDENTE. Essendo pervenuto ordine di sconvocazione delle Commissioni, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
